



Dipartimento Camere di Commercio - Autonomie Locali - Polizia Municipale  
**S.N.A.L.C.C. - F.C.N.A.L. - S.U.L.P.M.**

*Segreteria Provinciale Livorno*  
 Via Pieroni n° 27  
 57100 Livorno  
 Tel/Fax 0586-895142

**S.U.L.P.M.**  
 Sindacato  
 Unitario  
 Lavoratori  
 Polizia Municipale

**OGGETTO: Ricorso art.28 legge 300/70**

Al Segr. Nazionale  
 Sig. Mario Assirelli

**Carissimo Mario,**

ti invio copia del decreto firmato dal Giudice del Lavoro in merito ad una nostra denuncia nei confronti della Amministrazione Comunale di Suvereto (Li) per comportamento antisindacale.

Apparentemente si tratta di una causa di scarsa entità, data l'esiguità del Comune ed il numero totale dei Lavoratori impiegati (menò di trenta), ma, secondo me, assume un valore enorme per l'immagine del nostro Sindacato:

Il servizio di Polizia Municipale è svolto da tre 6° livelli di cui uno responsabile che nel caso specifico è una nostra iscritta.

Nei piccoli comuni, come ben sai, gli amministratori tendono spesso ad usare una pressione diretta sui Lavoratori impartendo disposizioni (quasi sempre verbali) al di fuori delle regole, facendo leva su un servilismo cronico di persone passive e senza orgoglio in quanto timorose di subire punizioni restrittive alla loro pur modesta carriera.

La collega Lazzaretti Tiziana non è tra queste e, iscritta al nostro Sindacato già da qualche anno, ha sempre combattuto questi soprusi con fermezza e con grande capacità professionale e, col mio modesto contributo, i primi risultati cominciano ad uscire.

E' questa una dimostrazione lampante di come il S.U.L.P.M., a cui appartengo con grande orgoglio, si impegna capillarmente sul territorio intervenendo, e su questo siamo unici, anche dove il ritorno non copre certo le spese, solo per difendere i diritti dei nostri colleghi.

Un abbraccio fraterno

Il Segretario Provinciale di Livorno  
 Maurizio Bendinelli

3

**TRIBUNALE LAVORO LIVORNO**

in persona del Giudice dott.ssa **Domenica Maria Tiziana Latella**  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa iscritta al n. 167/2005 promosso da :

**DIC.C.A.P. / S.U.L.P.M. Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Municipale**

**CONTRO**

**COMUNE DI SUVERETO** in persona del Sindaco pro tempore  
**COMUNE DI SUVERETO Area Sviluppo Economico della Polizia Municipale** in persona del responsabile pro tempore

Con ricorso ex art. 28 l. n. 300 del 1970, depositato in data 15.2.2005, la DIC.C.A.P. / S.U.L.P.M. Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Municipale chiedeva che il Giudice adito dichiarasse l'antisindacalità della condotta dell'Amministrazione Comunale circa l'attivazione della nuova articolazione dell'orario di lavoro in assenza di informativa delle associazioni sindacali, con ogni conseguenza di legge, con vittoria di spese ed onorari.

Costituendosi in causa l'Amministrazione Comunale di Suvereto, in persona del sindaco pro tempore, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, sostenendo che l'informazione preventiva era stata data in quanto l'amministrazione comunale aveva informato il sindacato ricorrente a mezzo del suo rappresentante nella RSU locale, signora Lazzarotti Tiziana.

A scioglimento della riserva si osserva quanto segue.

E' pacifico che in data 23.1.2005 è stata attuata la nuova articolazione dell'orario di servizio ( cfr., altresì, docc. n. 5 - 6 di parte ric. e n. 5 di parte res.).

Parte ricorrente sostiene di non essere stata messa in grado di potere attivare, nei tempi e nei modi prescritti dall'art. 6 CCNL 2002-2005, la procedura di concertazione ( peraltro riconosciuta doverosa dallo stesso Sindaco nella nota 21.1.2005), per mancanza dell'informazione preventiva di cui all'art. 7

CCNL da parte del Comune convenuto, condotta datoriale integrante comportamento antisindacale.

Il ricorso è fondato.

L'art. 6 CCNL 2002-2005 degli Enti Locali, al comma 2 lett. a), indica l'articolazione dell'orario di servizio fra le materie oggetto di concertazione. Il comma 1° dello stesso articolo dispone testualmente " Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 10 comma 2° , *ricevuta l'informazione*, ai sensi dell'art. 7 , può attivare , entro i successivi dieci giorni, la concertazione mediante richiesta scritta. In caso di urgenza il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine stabilito , l'ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione . La procedura di concertazione , nelle materie ad essa riservate, non può essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali"

Come risulta pacifico in causa, l'art. 7 del CCNL 2002-2004 dispone che, nel caso di materie per le quali il CCNL prevede la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata integrativa, l'informazione deve essere preventiva.

Nel caso di specie, l'articolazione dell'orario di servizio è materia ricompresa tra quelle oggetto di concertazione e , pertanto, vi è l'obbligo di informazione preventiva.

L'amministrazione, pur dando atto delle premesse di cui sopra, afferma di avere informato il sindacato ricorrente a mezzo del suo rappresentante nella r.s.u. locale signora Lazzaretti Tiziana ( cfr. docc. 2-3) ritenendo così di avere assolto completamente agli obblighi imposti dalle citate previsioni contrattuali.

Occorre, innanzitutto, rilevare - per mera completezza - che l'informazione alla signora Tiziana Lazzaretti è stata data non già nella sua qualità di r.s.u. ma in qualità di responsabile della Polizia Municipale; ciò si evince chiaramente dall'intestazione delle lettere prodotte in atti dalla parte resistente.

Peraltro e comunque, ritiene questo giudicante che, in base a quello che risulta essere, senza contestazione alcuna nel presente procedimento, il

0546663828

disposto dell'art. 10 CCNL applicabile nel caso di specie, l'informazione preventiva deve essere data non soltanto alla r.s.u. ma anche alle organizzazioni sindacali

Invero, i soggetti menzionati nell'art 10 comma 2° citato ( cfr. produzione all'udeinza del 9.3.2005) sono: 1) le r.s.u.; 2) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL.

Per tanto, l'amministrazione comunale avrebbe dovuto informare entrambi i suddetti soggetti.

La coincidenza del sindacato ricorrente con quello che ha eletto, quale proprio rappresentante nella r.s.u., la signora Lazzarotti è circostanza irrilevante tenuto conto del sistema delle relazioni sindacali che non consente surrogati.

La mancata preventiva informazione alle organizzazioni sindacali e il conseguente impedimento dell'attivazione, nei modi e nei tempi prescritti, della procedura di concertazione costituisce comportamento antisindacale, integrando un comportamento lesivo dell'attività sindacale (cfr. nello stesso senso, Pretura Roma decreto 7.5.1992 Riv. Giur. Lav. e Prev. Soc. anno 1994 p. 603).

Le suddette considerazioni sono assorbenti e sufficienti per l'accoglimento della domanda nella presente fase sommaria.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara l'antisindacalità del comportamento denunciato tenuto dal Comune di Suvereto, ordinando la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti dello stesso mediante interruzione dell'attuazione dell'ordine di servizio relativo all'articolazione dell'orario di lavoro di cui alla comunicazione prot. 714 del 2005 . Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Dichiara tenuta e condanna l'amministrazione convenuta al pagamento a favore della parte ricorrente dell'importo di € 1001, di cui € 101 per diritti, il resto per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA, come per legge, a titolo di rifusione delle spese processuali.

Livorno 11.3.2005

depositato in Cancelleria  
no

Il Giudice del Lavoro  
(Dott.ssa *Domenica Maria Latella*)